

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2285)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(RUMOR)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(VISENTINI)

col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro della Difesa**

(FORLANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 OTTOBRE 1975

Approvazione ed esecuzione della Convenzione tra il
Governo della Repubblica Italiana e il Governo della
Repubblica Francese relativa alle sepolture di guerra,
firmata a Parigi il 2 dicembre 1970

ONOREVOLI SENATORI!

1. — La necessità di una Convenzione più completa ed organica che disciplinasse le questioni inerenti alle sepolture di guerra italiane in Francia e francesi in Italia, definendo su un piano di effettiva reciprocità i rispettivi oneri, era vivamente sentita da tempo, per i seguenti motivi:

la posizione giuridica dei cimiteri militari della prima guerra mondiale è ancora re-

golata dalle norme del Trattato di San Ger-
mano;

la tutela delle sepolture di guerra del secondo conflitto mondiale è tuttora regolamentata dall'Accordo italo-francese del 20 giugno 1950 (legge 30 luglio 1952, numero 1116), che risente delle imposizioni vessatorie del Trattato di pace: tale Accordo è superato dagli eventi, soprattutto in seguito all'indipendenza conseguita dai tre

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Stati africani, Tunisia, Algeria e Marocco, dove erano all'epoca ancora inumate salme di nostri Caduti ed è sotto molti aspetti incompleto, non figurandovi, ad esempio, il Sacario monumentale di Saint Mandrier, da noi costruito;

in nessun documento è fatta menzione dei cimiteri e monumenti di guerra francesi in Italia, anteriori alla prima guerra mondiale;

servitù di vario genere gravano sui terreni su cui sorgono vari monumentini commemorativi francesi.

Inoltre, il predetto Accordo contempla i seguenti impegni per quanto riguarda la manutenzione dei sepolcreti:

per i cimiteri francesi in Italia (Roma, Miano, Venafro), la custodia è affidata a un impiegato di nazionalità francese: tutte le spese di manutenzione e conservazione dei manufatti, nonché quelle per lavori e forniture inerenti al giardinaggio sono a carico del Governo italiano che deve anche fornire, in modo continuativo, 3 giardinieri e 11 manovali che vengono impiegati alle dipendenze dei custodi di cui sopra;

il Governo italiano deve assicurare la custodia e la manutenzione di 11 monumenti commemorativi, costruiti dai francesi al solo scopo di ricordare che sul luogo esisteva un cimitero francese di guerra, poi dismesso;

da parte del Governo francese sussiste solo un generico impegno « a titolo di reciprocità », riguardante la manutenzione di cimiteri in territori francesi in cui siano raccolte salme di Caduti italiani della seconda guerra mondiale. Poichè il Commissariato generale per le onoranze ai Caduti in guerra ha già provveduto da tempo al totale rimpatrio delle salme dei nostri Caduti dagli ex territori francesi del Nord Africa e dalla Corsica, la situazione delle sepolture oggetto dell'Accordo riguarda solo circa 1.000 Caduti italiani in Francia, mentre i Caduti francesi in Italia ammontano a circa 7.500. Le spese relative sono pertanto a nostro netto vantaggio.

2. — Per contro, la nuova Convenzione, oltre a regolamentare un apposito statuto in funzione di tutte le sepolture di guerra esistenti nei due Paesi, conferisce il giusto valore al criterio della reciprocità nelle concessioni, stabilendo che ciascuna Parte provveda, a sue spese, alla custodia e alla manutenzione dei sepolcreti e di tutte le tombe dei propri Caduti, in conformità con gli analoghi accordi stipulati con altri Paesi (Gran Bretagna e Paesi del Commonwealth, Germania federale, Stati Uniti, Jugoslavia) e così come accade per i sepolcreti italiani e francesi della prima guerra mondiale.

Essa inoltre limita la disponibilità dei sepolcreti al periodo di tempo in cui ciascun Governo manterrà la loro destinazione a cimiteri di guerra, prevede la richiesta di assenso all'altra Parte per l'eventuale costruzione di sovrastrutture non previste nelle progettazioni già attuate ed enumera le varie esenzioni fiscali e doganali accordate reciprocamente dai due Governi.

3. — L'entrata in vigore della nuova Convenzione solleverà annualmente il Governo italiano dai seguenti oneri finanziari:

spese relative al mantenimento dei 3 giardinieri e degli 11 manovali prescritti dall'Accordo del 1950, per un ammontare complessivo di circa 27 milioni di lire (nonchè dalle difficoltà inerenti al reperimento del predetto personale);

spese per la custodia e manutenzione degli 11 monumenti commemorativi, pari a 44 mila lire;

spese per materiali di pulizia da fornire ai cimiteri francesi della Camilluccia (Roma), di Miano (Napoli) e di Venafro (Campobasso), pari a circa 1 milione e 110 mila lire;

spese per il consumo di acqua e di energia elettrica nei predetti cimiteri, per circa 340 mila lire;

spese per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, che dal gennaio 1960 al settembre 1972 hanno inciso in media per circa 3 milioni di lire annue.

In totale, circa 31 milioni e 500 mila lire.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

È approvata la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alle sepolture di guerra, firmata a Parigi il 2 dicembre 1970.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 8 della Convenzione stessa.

CONVENZIONE
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE
RELATIVA ALLE SEPOLTURE DI GUERRA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Francese, desiderosi di dare una regolamentazione definitiva alle sepolture militari italiane situate sul territorio francese e ad alle sepolture militari francesi situate sul territorio italiano, hanno convenuto le seguenti disposizioni.

Articolo 1

Ciascuna delle Parti contraenti ha il libero uso, sul territorio dell'altra, gratuitamente e senza limite di durata, dei terreni su cui si trovano i rispettivi cimiteri ed ossari di guerra, nonché i monumenti commemorativi militari i cui elenchi sono allegati alla presente Convenzione.

Articolo 2

I terreni sui quali sono stati eretti i cimiteri di Roma, Miano e Venafro, destinati all'inumazione dei militari francesi caduti durante l'ultima guerra, sono gratuitamente ceduti in uso dal Governo Italiano al Governo Francese. Rimane inteso che la cessione di questi terreni durerà fintantoché il Governo Francese manterrà la loro destinazione a cimiteri di guerra.

Articolo 3

Ciascuna delle Parti contraenti accorda all'altra concessioni perpetue per quanto riguarda le sepolture dei militari inumati nei cimiteri comunali.

Il Governo al quale le concessioni sono accordate procede a sue spese alla manutenzione delle tombe.

Nel caso in cui una necessità pubblica assoluta esiga che i terreni sui quali si trovino delle sepolture di guerra, come indicato nel primo comma del presente articolo, siano utilizzati ad altri scopi, la Parte richiedente metterà a disposizione dell'altra Parte altri terreni idonei ed assumerà le spese di traslazione delle salme come pure quelle di sistemazione delle nuove tombe. La scelta dei nuovi terreni, la loro sistemazione nonché la traslazione delle salme avranno luogo previo mutuo accordo.

Articolo 4

Ognuno dei due Governi deve provvedere, a proprie spese, alla custodia, alla manutenzione, come pure ad ogni sistemazione e lavori di abbellimento dei propri cimiteri. Tuttavia, è richiesto l'assenso dell'altra Parte per l'erezione di monumenti commemorativi e per la costruzione di abitazioni destinate ad alloggi del personale addetto alla manutenzione.

Inoltre ciascun Governo deve avere cura che siano assicurate buone condizioni sanitarie mediante appropriate installazioni e conformarsi alle leggi e regolamenti di protezione dei luoghi di sepoltura vigenti sul territorio dell'altra Parte.

I terreni e le costruzioni, come pure i lavori di miglioria e di manutenzione sono esenti da ogni imposta o tassa da parte di ciascuna delle Parti contraenti, secondo le modalità della propria regolamentazione. L'esenzione si estende agli atti e contratti conclusi al riguardo.

Entrambi i Governi si impegnano a garantire la protezione delle tombe di guerra e si adoperranno per preservare le adiacenze dei cimiteri militari ed i monumenti commemorativi da qualsiasi installazione incompatibile con la dignità dei luoghi.

Articolo 5

Il regolamento delle questioni relative ai cimiteri militari ed ai monumenti commemorativi che ognuna delle Parti contraenti detiene sul territorio dell'altra compete alla relativa Ambasciata e, per delega di essa, ai Consolati territorialmente competenti che godono delle facilitazioni occorrenti allo scopo.

Articolo 6

Qualora una delle Parti contraenti stimasse che uno dei suoi cimiteri, ossari o monumenti commemorativi non avesse più motivo di essere conservato, ne avviserà l'altra Parte, ed una decisione al riguardo sarà presa di comune accordo.

La soppressione di tale cimitero, ossario o monumento comporterà *ipso facto* la perdita del diritto di uso sul terreno di sedime ove era situato.

Articolo 7

Ciascuna delle Parti contraenti può importare sul territorio dell'altra le attrezzature, i mezzi di trasporto, i materiali e le forniture originarie di uno Stato membro della Comunità Economica Europea, o in libera pratica all'interno della Comunità, i quali siano necessari all'esecuzione delle operazioni previste dalla presente Convenzione:

a) le attrezzature e i mezzi di trasporto beneficiano del regime doganale di temporanea importazione per un periodo di due anni, eventualmente rinnovabile: l'impegno di riesportazione non è accompagnato da garanzia finanziaria;

b) i materiali e le forniture destinati alla costruzione, alla decorazione ed alla manutenzione delle tombe, monumenti e cimiteri, sono ammessi in franchigia dei diritti e tasse di importazione su presentazione ai servizi doganali, a corredo della dichiarazione di importazione regolamentare:

— di un elenco dettagliato dei prodotti importati,

— di una dichiarazione con cui le Autorità competenti si impegnano ad utilizzare i detti prodotti esclusivamente ai fini previsti dalla presente Convenzione.

Dette Autorità sono:

in Italia: il Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti in guerra;

in Francia: le Ministère des Anciens Combattants et Victimes de Guerre.

I prodotti di cui al precedente paragrafo b), importati da una delle Parti contraenti sul territorio dell'altra, i quali non fossero ulteriormente necessari agli scopi previsti dalla presente Convenzione, devono essere riesportati. In mancanza di ciò possono essere ammessi, a titolo eccezionale,

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

a rimanere nel territorio, a condizione che sia effettuato il pagamento dei diritti e tasse di importazione a cui sono soggetti.

Ciascuna delle Parti contraenti si impegna ad esaminare tutte le altre domande di esenzione suscettibili di essere accordate in materia fiscale.

Articolo 8

La presente Convenzione abroga e sostituisce l'Accordo tra l'Italia e la Francia relativo alle sepolture di guerra, concluso mediante scambio di lettere del 20 giugno 1950.

Ciascuna delle Parti contraenti notificherà all'altra l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali richieste per l'esecuzione della presente Convenzione. Questa entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dello scambio degli strumenti attestanti l'avvenuto adempimento di tali formalità. Lo scambio avrà luogo a Roma.

La presente Convenzione avrà durata illimitata. Essa potrà essere denunciata da ciascuna delle Parti contraenti e la denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data in cui l'altra Parte ne avrà ricevuto notifica.

FATTO a Parigi, il due dicembre 1970 in due esemplari, ciascuno nelle lingue italiana e francese, i due testi facenti egualmente fede.

*Per il Governo
della Repubblica Italiana*

F. MALFATTI

*Per il Governo
della Repubblica Francese*

HERVÉ ALPHAND

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEPOLTURE MILITARI ITALIANE IN FRANCIA

COMUNI	Dipartimenti	Numero delle tombe		OSSERVAZIONI
		Guerre		
		1915-1918	1940-1945	
Champs	Aisne	1		Cimitero nazionale francese
Soupir	Aisne	592		Cimitero militare italiano
Cannes	Alpes-Maritimes	8		Cimitero comunale
Dijon	Côte-d'Or	14		Cimitero di Péjoces - riquadro « Alleati » del settore militare
Briis-sous-Forge	Essonne	1		Riquadro militare cimitero comunale
Rueil-Malmaison	Hauts-de-Seine	1		Vecchio cimitero
Bligny (Chambrecy)	Marne	3.440		Cimitero militare italiano (di cui 400 in ossario)
Labry	Meurthe-et-Moselle	123		Cimitero nazionale francese
Montmedy	Méuse	49		Cimitero militare tedesco
Basse-Yutz	Moselle	83		Cimitero comunale (in ossario dal 1928)
Metz-Chambiere	Moselle	85		Cimitero nazionale misto
Moyeuivre	Moselle	3		Cimitero comunale (collocati sotto un monumento)
Lyon-la-Doua	Rhône	66		Cimitero nazionale francese
Lyon-la Guillotiere	Rhône	68		Cimitero comunale
Pantin	Seine-Saint-Denis	1		Cimitero parigino di Pantin
Ivry	Val-de-Marne	36		Cimitero parigino (tombe raggruppate nella 46 ^a divisione)
Joigny	Yonne	10		Cimitero comunale
Saint-Mandrier	Var		969	Cimitero militare italo-francese (di cui 104 ignoti)

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEPOLTURE MILITARI FRANCESI IN ITALIA

COMUNI	Provincia	Numero delle tombe				OSSERVAZIONI
		Guerre				
		1799	1859	1914-18	1940-45	
Torino				4		Cimitero civile
Novara			159			Cripta ossario cimitero civile
Milano				51		Cimitero civile Musocco
Castiglione delle Stiviere	Mantova		5			Cimitero civile
Solferino	Mantova					Monumento ossario
Brescia						Cripta e targa commemorativa
Venezia				19		Cimitero civile di San Michele isola
Pederobba	Treviso			1.000		Monumento ossario - cimitero civile
San Leonardo in Passiria	Bolzano	230				Cimitero francese
Genova				7		Monumento ossario - cimitero civile
Dueville	Vicenza			2		Cimitero militare britannico
Livorno				55		Monumento ossario - cimitero civile
Civitavecchia	Roma		310*			Monumento ossario - cimitero civile
Cagliari						Monumento del Generale de Perregaux
Roma				19		Monumento ossario - cimitero civile del Verano
Roma					1.900	Cimitero militare francese
Miano	Napoli				1.811	Cimitero militare francese (di cui 60 in ossario)
Castrignano del Capo	Lecce			22		Cappella funeraria cimitero civ.
Venafro	Campobasso				3.414	Cimitero militare francese (di cui 260 in ossario)
Taranto				188		Cimitero civile (di cui 22 in ossario)
Sciaccia	Agrigento			19		Cimitero civile - ossario delle vittime del « Dixmude »
Palermo				1		Cimitero civile Rotoli

* AVVERTENZA - Successivamente alla firma della Convenzione è risultato che il numero 310, che non va riferito alla data 1859, deve essere rettificato in 311 così suddiviso: 302 sotto le date dal 1849 al 1870, 1 sotto la data 1914-18 e 8, non caduti in guerra, sotto la data 1872 (marinai dell' « Orenoque »).